



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Treviso

SEZIONE TERZA

in composizione monocratica, in persona del dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio R.G. 7907/2020 promosso da:

con sede a Vazzola (TV) in persona dei soci e  
legali rappresentanti sig.ri rappresentata e difesa  
dall'avv. Franco Fabiani (C.F. FBNFNC48R23C933Y) del foro di Como,  
elettivamente domiciliata ai fini del presente atto a Cornuda (TV) Parco Munari n.23  
presso lo studio dell'avv. Francesca Agostinelli (c.f. GSTFNC73R52F443H), giusta  
procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione;

- Parte attrice;

contro:

INTESA SANPAOLO S.P.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, n. 156,  
capitale sociale interamente versato di Euro 8.731.984.115,92, iscritta nel registro  
delle imprese di Torino al n. 00799960158, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia,  
capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'albo di cui all'art. 64  
del decreto legislativo n. 385/1993, in persona del Procuratore Speciale Dott. Fabio  
Rigati, giusta procura speciale conferita dalla Banca in data 21 marzo 2019 a rogito  
dott.ssa Renata Marinella Notaio in Milano, Rep. n. 42.540 e racc. 13.795 (doc. 1),  
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Lillo (c.f. LLLNNL61M59L407E) del foro  
di Treviso con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, Viale Monte Grappa  
n. 45 come da procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa  
di costituzione e risposta depositata in data 22.1.2021;

- Parte convenuta

Conclusioni delle parti



Per parte attrice:

*Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, così giudicare:*

NEL MERITO

1) *accertare e dichiarare:*

*(a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sino alla data del 7.12.2016;*

*(b) la illegittimità dell'addebito sino alla data del 7.7.1992 di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e da questa data a quella del 21.7.2016 di un tasso superiore a quello previsto dall'art. 117 d.lgs. 385/93;*

*(c) la illegittimità dell'addebito delle spese fisse di chiusura trimestrale del conto;*

*(d) la illegittimità dell'addebito delle C.M.S. sino alla data del 21.7.2016; delle C.D.F. sull'affidamento per anticipi fatture sino al 6.6.2012; delle C.D.F. sull'affidamento di cassa sino al 29.12.2015 e delle C.I.V. sino al 19.10.2019;*

*(d) l'omesso riconoscimento degli interessi creditori, maturati sul saldo attivo del conto corrente come depurato dagli indebiti sopra indicati, al saggio legale sino al 7.7.1992 e a quello previsto dall'art. 117 TUB per il periodo successivo;*

2) *conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimo addebito sul conto corrente n. 89043 (poi n.1000/964 dal 1.7.2018), alla data del 28.2.2021 di cui all'ultima contabile prodotta in giudizio, della somma complessiva di €. 205.062,93;*

3) *condannare la convenuta a rettificare il saldo nominale del conto corrente n. 89043 (poi n.1000/964 dal 1.7.2018), come evidenziato alla data del 28.2.2021 di cui all'ultima contabile in atti, mediante lo storno contabile della somma di €. 205.062,93 e quindi a rideterminarlo nella somma di €. 195.998,09 a credito della correntista.*

IN PUNTO SPESE

*con vittoria di spese, ivi compreso il compenso del CTP, e di competenze, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso le competenze.*

Per la convenuta:

*In via preliminare*

*- Dichiararsi prescritto il diritto alla restituzione delle somme versate dalla  
per i titoli contestati nei termini e modi*



*descritti in narrativa, in considerazione dell'intervenuta prescrizione decennale.*

*- Dichiararsi prescritto ex art. 2948, n. 4, c.c. il diritto alla corresponsione degli interessi attivi sui saldi eventualmente ricalcolati.*

*In via principale*

*Rigettarsi le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.*

*In ogni caso*

*Con vittoria di spese e compensi professionali.*

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato la società

con sede a Vazzola (TV) in

in persona dei soci e legali rappresentanti signori

conveniva in giudizio Banca Intesa Sanpaolo Spa e, affermando di intrattenere con la stessa il rapporto di conto corrente n. 89043, acceso in data 27.04.1988 e tutt'ora in essere e lamentando l'applicazione di condizioni economiche, tassi ultralegali, commissioni e spese non validamente convenuti, concludeva per l'accertamento dell'illegittimo addebito di detti oneri, per la condanna della banca convenuta alla rettifica del saldo del conto, "...mediante lo storno della somma di € 165.313,84 = o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero - in via alternativa - per l'ipotesi che nelle more del giudizio il contro corrente n. 89043 venisse estinto, a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi legali di mora dalla domanda al saldo.".

Con comparsa depositata in data 22.2.2021, la banca convenuta si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo l'inammissibilità della domanda attorea, trattandosi, a suo dire, di una azione di ripetizione d'indebito svolta a rapporto ancora pendente, il mancato assolvimento dell'onere della prova per aver l'attrice prodotto unicamente gli estratti scalari e non i fogli movimenti, l'infondatezza delle contestazioni relative alla clausola anatocistica e alle pattuizioni delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni di disponibilità fondi e di istruttoria veloce, nonché l'irripetibilità delle rimesse ultradecennali in quanto aventi natura solutoria e non ripristinatoria.



Concludeva quindi la convenuta per il rigetto di ogni domanda svolta dall'attrice.

All'udienza del 18.3.2021, su richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.

Alla successiva udienza del 10.6.2021 veniva disposto l'espletamento di una consulenza contabile affidata al dott. Giovanni Francescon di Treviso, il quale prestava il giuramento di rito all'udienza del 21.9.2021.

La relazione contabile veniva depositata in data 31.1.2022 e all'udienza del 10.2.2022, respinta la richiesta di integrazione della relazione contabile svolta da parte convenuta, fissata l'udienza del 15.9.2022 per la precisazione delle conclusioni.

In detta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

#### Motivi della decisione

La domanda attorea può trovare accoglimento.

Indispensabile presupposto per la più puntuale e corretta disamina delle questioni controverse emerse nel corso del giudizio è l'esatta qualificazione giuridica della domanda attorea, cui consegue, quale altrettanto indefettibile passaggio, la valutazione delle conseguenze di tale qualificazione sulla concreta operatività delle eccezioni, segnatamente di quella di prescrizione.

Innanzitutto, è pacifico che il conto corrente ordinario oggetto di causa fosse in essere al momento dell'instaurazione della lite.

Sull'assunto della persistente pendenza del rapporto di conto corrente, la convenuta ha prima di tutto eccepito l'inammissibilità della domanda di rideterminazione del saldo.

L'eccezione di inammissibilità non può essere tuttavia essere accolta.

Appare infatti innegabile la sussistenza dell'interesse ad agire anche in costanza di rapporto, non solo ove il risultato sperato si concretizzi nell'elisione di una esposizione a debito in tutto o in parte determinata da annotazioni illegittime, ma anche ove potenzialmente si traduca in una riespansione della provvista delle aperture di credito ancora operanti.

A fugare ogni dubbio circa la sussistenza dell'interesse ad agire delle impugnative contrattuali svolte a conto corrente in essere è poi intervenuta anche la



giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, la quale, con l'ordinanza 5.9.2018 n. 21646, ha chiaramente ribadito come il correntista abbia "*...un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice.*"

Il tribunale ritiene quindi di prestare adesione e di adeguarsi a tale recente orientamento, anche in considerazione della necessità di scongiurare, ove l'interpretazione secondo diritto delle norme lo consenta, la chiusura del processo con inutili pronunce di rito, nonché di assicurare alla parte che abbia esperito vittoriosamente un'azione di nullità contrattuale, la possibilità di ottenere, tramite l'accertamento dell'invalidità totale o parziale del contratto, tutte le utilità concrete che possono scaturire da tale accertamento.

Non integrano poi questioni di ammissibilità le censure di parte convenuta in ordine all'incompletezza della documentazione prodotta da parte attrice a sostegno della propria domanda, essendo a dir poco evidente che l'eventuale mancato assolvimento dell'onere probatorio è evenienza destinata a determinare il rigetto nel merito della domanda, non certo la sua declaratoria di inammissibilità.

Al riguardo, si ritiene di dissentire dalle pur autorevoli opinioni che escludono la possibilità di sindacare nel merito l'azione di nullità di un corrente bancario soltanto perché il correntista non abbia allegato l'intera e ininterrotta serie dei fogli movimenti dall'inizio del rapporto sino alla sua chiusura o, quantomeno, al momento della proposizione della domanda.

Ed infatti, così come la domanda di ripetizione d'indebito potrà trovare



accoglimento solo nella misura in cui la documentazione prodotta consenta di riscontrare la consistenza degli addebiti annotati dalla banca e l'esistenza di rimesse che li hanno ripianati, parimenti, l'azione di rideterminazione del saldo ben potrà essere accolta con riguardo ai periodi sufficientemente documentati.

Deve inoltre ritenersi che tali domande possano essere utilmente valutate anche se supportate, dal punto di vista documentale, dalla sola produzione degli estratti "scalari", atteso che, come chiarito dal CTU in replica alle osservazioni di parte convenuta, essi consentono (seppur con una soglia di approssimazione, comunque accettabile) una ricostruzione analitica, per i periodi documentati, del saldo giornaliero del conto, consentendone quindi una precisa rettifica dei saldi contabili dagli effetti di eventuali annotazioni indebite.

Le considerazioni sopra svolte con riferimento alla natura della domanda non possono non avere ricadute sulla rilevanza dell'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla banca convenuta.

L'azione di mero accertamento volta alla semplice declaratoria di illegittimità del regolamento negoziale è evidentemente imprescrittibile, secondo il dettato dell'art. 1422 c.c.

L'azione di rettifica delle annotazioni contabili e di rideterminazione del saldo non è invece volta né alla ripetizione di rimesse indebite (come sopra illustrato), né ad un mero accertamento.

Essa non appare nemmeno riconducibile al modello dell'azione di rendiconto del mandatario, seppur il contratto di conto corrente sia assimilabile, dal punto di vista della struttura, allo schema del mandato.

A ben vedere, l'azione, così come proposta, ha una natura composita e sui generis, in quanto persegue in via immediata i medesimi risultati dell'azione di accertamento negativo (nella misura in cui essa è rivolta a contestare la debenza delle annotazioni operata dalla banca nella colonna "dare"), ma non si esaurisce in ciò, tendendo altresì all'ulteriore obiettivo di vedere conseguentemente ed opportunamente rettificato il saldo, che, come nel caso di specie, può assumere la consistenza di un credito poi immediatamente esigibile, come sancito dall'art. 1852 c.c.

L'azione è senza dubbio consequenziale rispetto all'accertamento della nullità, ma



se ne distingue nettamente per il fatto di andare ad incidere sul momento attuativo del regolamento negoziale illegittimo, producendo immediati riflessi nella sfera patrimoniale delle parti.

Pertanto, essendo il diritto di ottenere la rettifica diverso da quello volto ad ottenere una semplice declaratoria di nullità, ad esso non si applica l'art. 1422 c.c., bensì l'art. 2934 c.c., per cui "ogni diritto si estingue per prescrizione", nell'ordinario termine decennale.

A tale riguardo, il tribunale ben conosce l'ordinanza della Prima Sezione Suprema Corte n. 3858 del 15.2.2021 in cui, sull'assunto che "*L'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sè*", si afferma il principio per cui "*E' evidente quindi che ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto.*"

Tale radicale affermazione di principio non appare pienamente condivisibile, sia perché non tiene conto della disciplina positiva prevista dall'art. 1422 c.c. (norma che, nel sancire l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, fa salvo il consolidamento degli effetti materiali determinati dall'esecuzione del contratto e dal decorso del tempo), sia perché l'azione di condanna alla rettifica, lungi dal risolversi nella semplice attuazione della pronuncia dichiarativa, esula dal perimetro della statuizione di accertamento dell'invalidità negoziale e si traduce nella pretesa dell'ordine giudiziale di un facere specifico.

Nel caso di specie, tuttavia, la banca convenuta ha riferito la propria eccezione di prescrizione specificamente ed esclusivamente ai pagamenti corrispondenti alle c.d. rimesse solutorie e al diritto ad esigere gli interessi attivi sui saldi eventualmente ricalcolati.

Le prima di dette eccezione è tuttavia incoerente con l'azione in concreto svolta dalla società correntista, la quale, come inequivocabilmente chiarito dal suo procuratore sin dall'atto introduttivo, non ha inteso proporre l'ordinaria domanda



di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., bensì di far valere il proprio diritto alla rettifica dei saldi, in conseguenza dell'accertamento delle denunziate nullità negoziali del rapporto di conto corrente.

Non essendo l'eccezione, così come proposta e con la specifica indicazione del proprio elemento costitutivo nella natura asseritamente solutoria delle rimesse in conto corrente, pertinente al tipo di domanda svolta, essa deve ritenersi inutilmente proposta.

La seconda eccezione è invece infondata, in quanto il riconteggio degli interessi attivi calcolabili sul saldo virtualmente positivo del conto costituisce un necessario passaggio intrinseco delle operazioni di rideterminazione, mediante nuova liquidazione delle competenze, dei saldi trimestrali e non, invece, una posta di credito autosufficiente, come tale suscettibile di risultare immediatamente esigibile dal creditore e quindi soggetta alla prescrizione breve prevista dall'art. 2948 c.c.

Facendo proprio l'operato del CTU, è quindi possibile rideterminare il saldo del conto corrente per cui è causa riconoscendo in favore della società correntista i minori interessi a debito ricalcolati ex art. 117 TUB e l'esclusione degli addebiti per commissioni disponibilità fondi, CIV e spese di tenuta conto per tutto l'arco di tempo documentato dagli estratti conto versati in atti, stante l'assenza di qualsivoglia documentazione contrattuale idonea ad offrire copertura pattizia all'applicazione di tassi ultralegali, di commissioni e di spese.

Deve essere infatti accolta la censura attorea circa l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, non risultando la relativa clausola mai validamente ed espressamente pattuita tra le parti (nel contratto di apertura di credito del 21.7.2006 è prevista soltanto la periodicità della liquidazione degli interessi passivi e manca, pertanto, una previsione di reciproca pari periodicità degli interessi, mentre per il periodo successivo si rinviene soltanto l'autorizzazione della correntista del 7.12.2016 all'addebito annuale degli interessi maturati nell'anno precedente).

In mancanza di una specifica pattuizione al riguardo, va esclusa ogni rilevanza all'adeguamento unilaterale operato dall'istituto di credito in conformità al disposto degli art. 6 e 7 della predetta delibera mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dovendosi al riguardo confermare l'orientamento di questo tribunale per





cui nei rapporti contrattuali in essere al momento dell'entrata in vigore della predetta delibera attuativa dell'art. 120 TUB, l'unica forma di adeguamento possibile, stante la declaratoria di incostituzionalità del comma 3 dell'art. 25 D.lgs 342/1999 (sentenza Corte Cost. n. 425 del 17.10.2000), ovvero della norma delegante che costituiva la fonte primaria idonea a sorreggere il disposto dell'art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000 e a consentire alla fonte regolamentare di derogare al divieto di legge imposto dall'art. 1283 c.c., era esclusivamente quella di una specifica e puntuale pattuizione scritta.

Gli interessi passivi ultralegali risultano convenuti soltanto a partire dal contratto del 21.7.2006 (doc. 7 fasc. parte attrice): per il periodo anteriore ne è stato quindi disposto il ricalcolo a tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.

Prima di tale data, risultano altresì illegittimi gli addebiti della CMS, mentre la commissione disponibilità fondi risulta validamente pattuita soltanto dal 6.6.2012.

Anche le commissioni sul fido di cassa e le CIV risultano di fatto applicate prima della loro formale pattuizione, avvenuta, rispettivamente, con il contratto del 29.12.2015 (doc. 6 fasc. convenuta) e con quello del 19.10.2019 (doc. 9 fasc. convenuta), sicché tali oneri devono essere esclusi dal ricalcolo per i trimestri anteriori alla loro documentata stipulazione.

Il saldo del conto corrente n. 89043 (poi n. 1000/964 dal 1.7.2018) deve dunque essere rideterminato alla data del 28.2.2021 in Euro € 195.998,09, a fronte del saldo contabile di Euro -9.064,84.

Quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate con applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di valore individuato dall'importo complessivo delle poste a debito risultante illegittime, devono essere poste a carico della convenuta e a favore dell'avv. Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Deli Luca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 89043 (poi n. 1000/964 dal 1.7.2018) intrattenuto da  
intrattenuto con Intesa Sanpaolo



S.p.a. accertando che alla data del 28.2.2021 Il saldo di detto conto deve rideterminarsi in Euro € 195.998,09, anziché in Euro -9.064,84;

condanna Intesa Sanpaolo S.p.a. alla rifusione in favore dell'avv. Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio che si liquidano per l'intero in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto.

Così deciso in Treviso, 4.4.2023

Il giudice

Dott. Deli Luca

